



La fotografia riproduce la barriera del tratto Sant'Albano-Castelletto Stura, inaugurato il 20/02/2012, che collega finalmente Cuneo alla rete autostradale. Risalendo nel tempo scopriamo che fu un italiano, l'ing. Piero Puricelli, a ideare, progettare e realizzare, nel 1923, strade senza attraversamenti, riservate al traffico veloce delle autovetture o di altri veicoli a motore, con esclusione di ogni altro veicolo e con il pagamento di un pedaggio. Infrastrutture poi dotate di corsie di emergenza, impianti per il soccorso, aree di sosta e aree di servizio e di ristoro. Nel 1924 e precisamente il 21 settembre, venne inaugurato il primo tratto, da Milano a Varese, di quella che diverrà l'Autostrada dei Laghi e che sarà la prima autostrada a pedaggio realizzata nel mondo. Da varie nazioni iniziarono ad arrivare tecnici per studiare e copiare questa nuova strada veloce a pagamento. Il primato dell'Italia in questo settore è durato a lungo, ma le vicende di questi ultimi anni, specie nella nostra Provincia, ci fanno ritenere che questo primato sia ora solo un lontano ricordo.

Le **copertine del 2023** del nostro Notiziario mensile sono dedicate alle vie di comunicazione, alle infrastrutture di trasporto, ai collegamenti della Provincia di Cuneo. Strumenti indispensabili per lo sviluppo economico, demografico, culturale e sociale di un territorio, ma note dolenti per la nostra grande Provincia, da sempre isolata; vuoi per ragioni geografiche, vuoi, talvolta, per scelte poco lungimiranti. Ci auguriamo che le immagini – ricavate in parte da vecchi archivi fotografici, ma in parte merito dell'amico fotografo Maggiorino Campra – e i brevi commenti che le accompagnano, possano essere motivo di riflessione e, perché no, di stimolo.

	Pag.
<i>Temi del mese</i>	
Le proposte di legge sul suicidio assistito e la sofferenza del paziente affetto da malattia terminale.....	3
L'Agenzia fa il punto sugli oneri deducibili e detraibili.....	6
<i>Tributi</i>	
Proroga al 20 luglio del versamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli ISA.....	8
730 precompilato: verifica con la documentazione fornita dal cliente.....	8
Proroga al 30 settembre per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle crypto-attività.....	9
Tassazione dividendi 2023.....	9
Il 30.06.2023 scade la rottamazione-quater 2023.....	9
Primi chiarimenti sulla flat tax incrementale.....	9
Fatture soggettivamente inesistenti: è l'Agenzia che deve provare la consapevolezza del cliente.....	10
Esenzione dall'Imu della prima casa composta da due unità abitative catastalmente distinte.....	10
Per i crediti energia e gas dimenticati, spazio alla remissione in bonis fino al 30 settembre.....	10
Rinuncia del socio al proprio credito nei confronti della società.....	11
Autotrasportatori: deduzione forfetaria delle spese non documentate.....	11
Bonus prima casa: agevolazione valida anche per gli espatriati.....	11
<i>Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie</i>	
Alcuni chiarimenti su questioni connesse all'assemblea deserta e alla relazione sulla gestione.....	12
Sottoscrizione dell'aumento di capitale.....	12
<i>Trust e attività fiduciaria</i>	
Il patto fiduciario e la prescrizione del diritto alla restituzione del bene.....	12
Validità del trust liberale discrezionale e azione di riduzione.....	13
<i>Agevolazioni e contributi</i>	
Decreto alluvioni: indennità una tantum per i lavoratori autonomi.....	14
Proroga bonus mobili ed elettrodomestici 2023.....	14
<i>Consulenza del lavoro</i>	
Agevolazioni contributive.....	14
Collocazione periodi di ferie.....	14
Incentivo assunzione giovani.....	15
Decreto trasparenza nei contratti di lavoro.....	16
Coefficiente di rivalutazione del TFR.....	16
<i>L'azienda di domani in Italia</i>	
Caro tasso, quanto mi costi.....	17
<i>Scadenziario</i>	
Mese di luglio.....	18
<i>Riferimenti utili e contatti</i>	
	19

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLO STUDIO

	Mattino	Pomeriggio
Lunedì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30
Martedì	8:30 – 12:30	CHIUSO
Mercoledì	8:30 – 12:30	CHIUSO
Giovedì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30
Venerdì	8:30 – 12:30	14:30 – 18:30

Ringraziamo il **Prof. Alessandro Ciatti Càimi**, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino, che anche per il corrente anno ha dato la sua disponibilità ad arricchire il nostro notiziario con un autorevole contributo dottrinario.

Le proposte di legge sul suicidio assistito e la sofferenza del paziente affetto da malattia terminale

La giurisprudenza della Corte costituzionale. – Pur in assenza di una disciplina normativa dettata in materia, anche in seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale del 2018 e 2019, è maturata una crescente attenzione per il tema dell'eutanasia e dell'aiuto al suicidio dei pazienti terminali, come testimonia il numero crescente di proposte di legge depositate in Parlamento.

La stessa Corte costituzionale (con l'ordinanza n. 207 del 2018)• aveva sollecitato un intervento legislativo, stabilendo un preciso termine finale per provvedere, fissato al mese di settembre 2019. Dato che il Parlamento non è stato in grado di approvare alcuna disciplina normativa nel termine accordato, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 580 cod. pen. Proprio in seguito alla parziale declaratoria di illegittimità, l'intervento normativo appare sempre più urgente.

Il progetto approvato in Commissione. – Nella seduta del 6 luglio 2021, le Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali della Camera, seppur non all'unanimità, hanno approvato un testo base in tema di suicidio medicalmente assistito. L'articolato trasfonde in un unico testo molteplici p.d.l. depositate in materia (in particolare, C. 2 di iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino).

L'articolato, da un canto, evidenzia che la nuova disciplina normativa che si propone di approvare, effettuando una precisa scelta di campo di natura compromissoria, non intende disciplinare l'eutanasia, un termine che nell'articolato non compare, a differenza di quanto invece facevano taluni dei p.d.l. che in esso sono stati trasfusi; dall'altro, con terminologia innovativa, esso non utilizza l'espressione, normalmente in uso, di "suicidio medicalmente assistito", ma, con terminologia maggiormente sfumata, intende disciplinare la "morte volontaria medicalmente assistita".

Emerge pure che il legislatore intende disciplinare la "morte volontaria" del malato, che è "medicalmente assistita", in quanto, per attuarsi, "richiede assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita" (art. 1).

Nella seduta del 10 marzo 2022 la Camera dei Deputati, dopo anni di discussioni, aveva approvato poi in prima lettura il testo delle "Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita", con successivo transito del d.d.l. al Senato (S. 2553)•. Rispetto al documento approvato dalle Commissioni congiunte giustizia ed affari sociali della camera il 6 luglio 2021, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera emergono significative innovazioni. Per quanto la disciplina si ponga sul solco degli insegnamenti della Corte costituzionale, seppur con lievi innovazioni.

I requisiti richiesti per l'esclusione di punibilità del medico e del personale sanitario "che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita" ("nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura" ex art. 8; come i familiari o gli amici del paziente che abbiano contribuito o agevolato il proposito suicidario, a norma dell'art. 580 c.p.) sono ricalcati sulla scorta delle indicazioni della Corte costituzionale nella pronuncia n. 242/2019.

1) Anzitutto, la procedura nasce dalla richiesta avanzata da "persona maggiore di età, capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata" (art. 3, comma 1). Restano pertanto esclusi dal suicidio assistito i soggetti minorenni e quanti siano mentalmente disabili. La richiesta deve essere "informata, consapevole, libera ed esplicita" (art. 4).

La forma della richiesta (che per altro è "revocabile in qualsiasi momento") deve essere scritta, espressa nelle "forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata"; ancorché, qualora "le condizioni della persona non lo consentano", la volontà può essere raccolta "con videoregistrazione o qualunque dispositivo idoneo che consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la volontà" (art. 4, comma 2).

Al testo approvato dalle Commissioni riunite è stato aggiunto che, in tale ultima eventualità, occorre documentare in modo rigoroso la volontà del richiedente; esigendosi, in particolare, “la presenza di due testimoni ed un pubblico ufficiale che attesti l'autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell'interessato”. In tal caso, quale presupposto di ulteriore garanzia dell'espressione di una genuina volontà della persona e per evitare la responsabilità dei sanitari partecipi alla procedura, lessicalmente parrebbe che il consenso della persona vada raccolto in un verbale redatto da parte del notaio o da altro pubblico ufficiale in grado di attribuirgli pubblica fede (art. 2699 c.c.). Ad ogni effetto di legge, quanto all'esclusione di responsabilità del sanitario, il documento sarebbe inattaccabile, dato che beneficia del valore probatorio privilegiato tipico dell'atto pubblico, ossia di quanto il pubblico ufficiale “attesta essere avvenute in sua presenza” (art. 2700 c.c.).

Il preventivo coinvolgimento in un percorso di cure palliative. – Nel passaggio dell'articolato all'aula alla Camera, è stato introdotto un ulteriore requisito, non previsto nel precedente testo. Si esige in particolare che il richiedente il suicidio medicalizzato “sia stato previamente coinvolto in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte” (art. 3, comma 1), di cui alla legge n. 38 del 2010 (richiamate dall'art. 2 della l. n. 219/2017). Si intende in questo modo, secondo noi del tutto condivisibilmente, disincentivare la richiesta di suicidio medicalizzato. L'ottica è quella di far beneficiare il paziente delle cure che caratterizzano il palliativismo, venendo egli accudito nelle fasi conclusive dell'esistenza in ambiente ospedaliero, non ostile, caratterizzato da empatia e calore umano, per quanto l'hospice non sia in grado di curarlo e procurargli guarigione. In tal modo rendendo meno difficile ed angosciante il trapasso. Non è necessario che il paziente abbia effettivamente intrapreso il “percorso di cure palliative” (con trasferimento in hospice), come emerge dal successivo art. 5, comma 3 (“il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale”). Per l'assolvimento del requisito è sufficiente che il paziente dichiari di conoscere le cure palliative e (se lo ritiene) di rifiutarle. 3) La persona che avanzi richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere “affetta da sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili” (art. 3, comma 2., l. a), sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale.

Le patologie che consentono l'accesso al suicidio e le decisioni del medico e della Commissione. – Ancora, quale ulteriore condizione soggettiva, il malato terminale deve essere affetto da “patologia irreversibile e con prognosi infausta, oppure essere portatore di una condizione clinica irreversibile”.

Non viene indicato l'arco temporale di ipotetica sopravvivenza in vita, come stabilivano talune delle p.d.l. trasfuse nell'articolato in discussione.

Da ultimo, si esige che il richiedente sia “tenuto in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente”, come aveva indicato la pronuncia della Corte costituzionale n. 242/2019. Un requisito che alcuno ha criticato, in quanto restringerebbe l'accesso alla procedura di suicidio medicalizzato, limitandola a quanti sopravvivano grazie ad ausili medici artificiali. Non manca per altro una pronuncia di merito (Assise di Massa, 27 luglio 2020, in Giust. civ. comm., con nota adesiva di V. Cappelli,) che vorrebbe intendere in senso estensivo quel requisito.

Il procedimento che dovrebbe condurre al suicidio assistito è piuttosto complicato.

La richiesta va indirizzata anzitutto al “medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente” (art. 4, comma 3), dopo di che “il medico redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che l'hanno determinata” (art. 5, comma 2), sempreché la persona abbia ricevuto adeguata informazione sulla propria condizione clinica, sulla prognosi e sia stata informata delle “possibili alternative” al suicidio assistito (art. 4, comma 4), in particolare del “diritto di accedere al percorso di cure palliative”, specificando se lo stesso l'abbia rifiutato (art. 5, comma 3). In questa fase di “informazione per il consenso”, il medico richiesto di dare inizio alla procedura di suicidio assistito, può “anche avvalersi dei servizi di assistenza psicologica” (art. 4, comma 4).

Per scongiurare un percorso irreversibile, il medico stesso, deve anzitutto prospettare al paziente

l'alternativa delle cure palliative o eventualmente della sedazione profonda, se occorre facendolo interloquire con lo psicologo.

Il rapporto va "trasmesso senza ritardo" al Comitato per la valutazione clinica, un organismo di nuova istituzione (da istituire previa approvazione di un regolamento del Ministero della salute che lo disciplini) da incardinare presso le Aziende sanitarie territoriali (art. 7). Il Comitato "entro trenta giorni", deve esprimere "un parere motivato sull'esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita", da ritrasmettere al medico ed alla persona interessata (art. 5, comma 5).

Se il parere del Comitato - che è obbligatorio e vincolante - è favorevole, il medico lo trasmette tempestivamente alla Direzione sanitaria territoriale.

Qualora il medico esprima parere contrario (rispetto alla richiesta del paziente) ritenendo che "manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all'art. 3", ovvero, in caso di parere contrario espresso da parte del Comitato per la valutazione clinica, con riguardo alla sussistenza di presupposti e condizioni di accesso alla procedura in discorso, il paziente può proporre opposizione al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della decisione motivata del medico di cui al comma 4 o del parere contrario del Comitato".

In caso contrario - se il parere è favorevole - si procede al compimento degli atti che conducono all'esecuzione del suicidio medicalmente assistito. L'Azienda sanitaria deve quindi "attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel "rispetto della dignità della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi" (art. 5, comma 7). Si precisa ulteriormente che il decesso è consentito "alle persone prive di autonomia fisica mediante l'adozione [...] di strumenti, anche tecnologici, che consentono il compimento dell'atto autonomo secondo le disposizioni della presente legge".

La norma precisa che il decesso può avvenire, alternativamente, "presso il domicilio del paziente" o "presso una struttura ospedaliera o sanitaria pubblica".

Il progetto di legge dispone inoltre che "all'atto del decesso" del malato sia presente il medico (curante o dell'Azienda sanitaria), eventualmente valendosi della "collaborazione di uno psicologo", il quale è chiamato ad "accertare che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano tutte le condizioni di cui all'art. 3" (art. 5, comma 10); come pure indicando le persone che il paziente desidera avere al proprio capezzale per conforto e congedo (art. 5, comma 1) (quali, i familiari, gli amici, il sacerdote, etc.).

L'obiezione di coscienza e una breve valutazione conclusiva. – Il testo prevede che il personale sanitario possa sollevare obiezione di coscienza, mediante previsione di una "preventiva dichiarazione" dell'obiettore "da comunicare entro tre mesi dall'adozione del regolamento di cui all'art. 7 al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente" (art. 7, comma 1). Il testo approvato dalla Camera dispone tuttavia che: "gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge, adottando tutte le misure organizzative che si rendano necessarie" (art. 7, comma 4). Viene infatti previsto che il paziente possa "ricorrere al giudice", a fronte del diniego di accesso alla procedura (art. 5, comma 8).

Quello che abbiamo sunteggiato è un semplice progetto di legge che ben difficilmente si troverà approvato nei prossimi mesi, anche perché ripetutamente la maggioranza parlamentare odierna ha manifestato la propria contrarietà al suicidio assistito.

Personalmente crediamo che la terapia del dolore e le cure palliative rappresentino nella gran parte dei casi un rimedio ben più rispettoso della dignità della persona di quanto sia la soppressione di questa, sia pure con il suo consenso. Le cure e l'assistenza sono tuttavia assai costose e lasciate spesso sulle spalle dei familiari e dei volontari mentre il suicidio grava assai meno sulla finanza pubblica e rappresenta uno di quei temi che, in quando fortemente divisivo, fa apparire migliore quello tra i due litiganti che sostiene, a seconda dei momenti e delle situazioni, la posizione più à la page. Su molto è lecito scherzare e parlare a vanvera: sulla sofferenza del malato terminale sicuramente non sono ammesse chiacchiere e diletterismo.

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

L'Agenzia fa il punto sugli oneri deducibili e detraibili

Con due nuove e corpose circolari – la n. 14/E e la n. 15/E del 19.06.2023 – l'Agenzia delle Entrate ha fornito un nuovo aggiornamento in merito agli **oneri deducibili** (ossia le spese che vengono dedotte dal reddito del contribuente al fine di determinare la base imponibile su cui calcolare le imposte), agli **oneri detraibili** (i costi che vengono invece detratti direttamente dall'imposta), nonché ai crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2022, riepilogando le disposizioni già vigenti e chiarendo le novità che sono state recentemente introdotte.

È bene ricordare che gli oneri abbattano il reddito complessivo o l'imposta dovuta nel periodo d'imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (principio di cassa). In caso di utilizzo della carta di credito rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo (Risoluzione Agenzia Entrate 23.04.2007 n. 77/E).

La deduzione o detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Pertanto non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la deduzione/detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata. Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali il contribuente ha già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate sono assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. n-bis), del TUIR, nell'anno del rimborso.

La deduzione/detrazione di norma può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo. L'eventuale eccedenza non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d'imposta successivo, tranne che non vi sia un'espressa previsione normativa. Un'eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (art. 10, c. 1, lett. d-bis, del TUIR).

Prima di ricordare le spese più frequenti e rilevanti che possono essere indicate nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche ai fini di ridurre il carico fiscale, esaminiamo alcune novità che sono state introdotte con decorrenza dall'anno d'imposta 2022 e rientrano pertanto nei dichiarativi per la prima volta quest'anno.

Assegno Unico e detrazioni per figli a carico

Dall'1.03.2022 è entrato in vigore il c.d. "**Assegno Unico universale**" che in pratica riassume in un unico "flusso" tutta la corrente dei bonus economici, fiscali e non, legati ai figli, comprese le detrazioni Irpef. Si ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli fino a 24 anni con redditi non superiori a 4.000 euro. Oltre i 25 anni sono invece considerati a carico i figli con redditi non superiori a 2.840,51 euro.

Con l'introduzione dell'Assegno Unico per i figli minorenni – e per i maggiorenni (a certe condizioni) fino a 21 anni – le detrazioni spettanti sul carico fiscale non vengono più applicate a partire dall'1.03.2022. Invece **per i figli dai 22 anni in su**, per i quali cessa l'erogazione dell'Assegno Unico, si applicano ancora le **vecchie detrazioni**, se il figlio è sempre nella condizione di essere fiscalmente a carico.

Nulla è cambiato per quanto concerne le altre detrazioni al 19% applicate sulle spese materiali sostenute per i figli (quindi quelle per medicinali, cure, scuola, università, sport, ecc..).

Detrazioni per lavoro dipendente

È stato innalzato a **15.000 euro** il limite reddituale per poter usufruire della misura massima della detrazione, pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.

Detrazioni per redditi di pensione

È stato innalzato a **8.500 euro** il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione, pari ora a **1.955 euro** (prima era di 1.800 euro). La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.

Detrazione per le barriere architettoniche

Si tratta di una detrazione determinata applicando il **75%** sugli importi sostenuti dall'1.01.2022 al 31.12.2025 per eseguire lavori di superamento/rimozione delle barriere architettoniche su edifici esistenti. Viene ripartita in **5 quote annuali** di pari importo.

Detrazione per i canoni di locazione spettante ai giovani

È stata modificata la detrazione già esistente in relazione agli affitti sostenuti dai "giovani under 30", applicata se il reddito complessivo del giovane non supera quota 15.493,71 euro. Tale detrazione, pari al **20%** del canone, è stata allungata di un anno: è stata infatti estesa ai giovani che hanno compiuto 30 anni, ma cessa nel momento in cui se ne compiono 31. Il **limite massimo detraibile** è pari a **2.000 euro**.

Social Bonus

Si tratta di un credito d'imposta introdotto dal DM del 23.02.2022, ripartito in **tre quote annuali** di pari importo, riconosciuto in relazione alle **erogazioni liberali** effettuate **in favore degli enti del Terzo Settore** per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale. Il credito è riconosciuto:

- nella misura del **65%** delle erogazioni liberali in denaro effettuate da **persone fisiche**;
- nella misura del **50%**, se effettuate da **enti o società**.

Oneri detraibili

Si accennano di seguito alcune tra le più frequenti spese sostenute che danno diritto alla detrazione in dichiarazione, la cui percentuale di detraibilità varia a seconda della tipologia di spesa.

Rientrano nella **detrazione al 19%**, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese sanitarie, le spese per attività sportive dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, le rette degli asili nido, gli interessi passivi sul mutuo prima casa, i canoni di locazione, le spese per istruzione scolastica di ogni livello, le spese di istruzione universitaria, le spese funebri, gli abbonamenti al trasporto pubblico, le spese per gli addetti all'assistenza personale, le spese per l'intermediazione immobiliare, i canoni pagati per gli studenti fuori sede, ecc..

Sono invece detraibili al **26%** o **30%** le erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS; mentre sono detraibili al **35%** le erogazioni liberali alle OV.

Rientrano poi nel campo delle detrazioni tutte le spese legate alle ristrutturazioni edilizie, al risparmio energetico e al sismabonus.

Oneri deducibili

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati nell'art. 10 del TUIR e in altre disposizioni di legge. La deduzione di norma viene calcolata su un ammontare massimo fissato per legge, pertanto non può essere dedotta l'intera spesa sostenuta.

Tra i numerosi oneri deducibili si ricordano di seguito i più frequenti:

- contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza;
- assegno periodico corrisposto al coniuge;
- contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- contributi ed erogazioni in favore di istituzioni religiose;
- spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità;
- contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali;
- spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione;
- erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli enti del terzo settore (ETS);
- spese per l'arredo degli immobili delle giovani coppie;
- Iva per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.

Proroga al 20 luglio del versamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli ISA

Con il comunicato stampa n. 98, pubblicato il 14 giugno 2023, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che con "una prossima disposizione normativa" verrà prorogato **dal 30 giugno al 20 luglio 2023** il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva dei contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi".

Il comunicato stabilisce che rimane invece **ferma la scadenza del 31 luglio 2023** (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Si tratta quindi di una proroga "dimezzata" rispetto a quella che è stata disposta in vari anni scorsi, ove alla proroga del termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% corrispondeva un analogo differimento del termine per il pagamento con la maggiorazione.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati dalla proroga, il comunicato stabilisce che la proroga si applica ai professionisti ed alle imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); analogamente agli scorsi anni, deve quindi ritenersi che la proroga si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Come gli scorsi anni, nel comunicato viene precisato che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. 54-89, della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, c. 1, del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA.

Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.

Analogamente agli scorsi anni, il comunicato precisa che la proroga si estende ai soggetti che:

- partecipano a società, associazioni ed imprese soggette agli ISA;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

730 precompilato: verifica con la documentazione fornita dal cliente

L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione delle circolari 14/E e 15/E, ha fornito i chiarimenti per la compilazione del modello 730/2023.

In merito al nuovo esonero dall'esibizione, ai professionisti abilitati, dei documenti relativi alle spese detraibili o deducibili, in caso di **precompilata senza modifiche**, la circolare 14/E ha chiarito che i professionisti devono acquisire dal contribuente una dichiarazione attestante la scelta di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche e il contribuente deve continuare ad esibire, ed il professionista a conservare, tutta la documentazione attestante l'esistenza delle condizioni che danno diritto ai bonus.

In caso di presentazione di **precompilata con modifiche** il professionista deve conservare tutta la documentazione, compresi eventuali oneri comunicati da soggetti terzi, anche non modificati.

Per le spese sanitarie il contribuente può presentare, in alternativa a scontrini, ricevute o fatture, il prospetto riportato in precompilata unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello del Sistema tessera sanitaria (Sts). Qualora, in caso di corrispondenza, il valore non venga modificato, scatta l'esonero dalla conservazione.

In caso di modifica, invece, il professionista dovrà conservare i documenti di spesa non presenti in precompilata per cui l'importo risulta modificato, oltre che il prospetto delle spese riportate nella precompilata, disponibili nel Sts, con allegata la dichiarazione sostitutiva.

Proroga al 30 settembre per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle crypto-attività

Il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.06.2023 ha anticipato che, con una disposizione normativa di prossima emanazione, saranno prorogati di tre mesi, e precisamente **dal 30.06.2023 al 30.09.2023**, "i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva delle crypto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito in legge di bilancio".

La proroga riguarda quindi il termine per il versamento dell'**imposta sostitutiva del 14%** necessaria per la **rideterminazione opzionale del valore delle crypto-attività possedute all'1.01.2023** introdotta dalla L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023).

La proroga è opportuna, visto che ad oggi mancano istruzioni in merito alle modalità di determinazione dell'onere citato. Il meccanismo dovrebbe essere quello previsto per le partecipazioni, per cui la base imponibile non è pari alla differenza tra il valore normale all'1.01.2023 ed il costo di acquisto, ma al valore normale "lordo". Rimangono però alcuni aspetti dubbi; come ad esempio il fatto che si possa assumere, quale valore, quello indicato da un singolo exchange o si debba, al contrario, assumere una media tra le quotazioni disponibili delle varie piattaforme.

Tassazione dividendi 2023

La distribuzione dei dividendi a favore dei soci persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2023, sconta sempre la **tassazione secca del 26%** anche se la delibera è stata adottata entro il 31.12.2022. Si ricorda che la **scadenza per il versamento** delle ritenute sui dividendi del secondo trimestre 2023 è fissata al 17.07.2023. Il sostituto d'imposta è tenuto a presentare il modello F24 utilizzando il **codice tributo 1035**.

Il 30.06.2023 scade la rottamazione-*quater* 2023

È in **scadenza il 30.06.2023** l'adesione alla **Rottamazione-*quater*** delle cartelle esattoriali; fanno **eccezione** le zone che sono state colpite dall'alluvione per le quali il termine è stato posticipato al **30.09.2023** come previsto dal DL 61/2023. I contribuenti che vi aderiscono saranno tenuti a versare il solo importo del debito residuo senza considerare le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l'aggio.

L'**istanza** per aderire alla definizione agevolata deve essere presentata telematicamente sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. Si ricorda che entro 72 ore dalla presentazione è necessario convalidare il link ricevuto tramite e-mail, pena l'annullamento della richiesta. Solo in seguito si riceverà una e-mail riepilogativa contenente il numero identificativo della pratica.

Primi chiarimenti sulla *flat tax* incrementale

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in consultazione, una bozza di circolare che fornisce i primi chiarimenti in merito alla nuova flat tax incrementale al **15%**, introdotta dall'art. 1, cc. 55-57, della L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023). Tra i chiarimenti di maggior rilievo si segnalano i seguenti:

- possono applicare la misura le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria, oppure un'arte o una professione in forma individuale;
- sono esclusi dalla misura i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata;

- l'utilizzo nel 2023 del regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, preclude l'utilizzo della misura agevolativa;
- i redditi da considerare per l'applicazione della disposizione agevolativa sono quelli riportati in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse, nei quadri RE, RF, RG ed LM (l'utilizzo del regime forfetario nel triennio 2020-2022, quindi, non ha effetti preclusivi);
- hanno accesso alla misura anche i soggetti che abbiano avviato l'attività durante il triennio di riferimento (2020-2022), a condizione che l'attività sia svolta almeno per un'intera annualità e, per i periodi in cui l'attività sia svolta solo per una frazione di anno, si proceda al ragguaglio ad anno del reddito.

Fatture soggettivamente inesistenti: è l'Agenzia che deve provare la consapevolezza del cliente

La Cassazione, con la sentenza n.15749/2023, depositata il 6 giugno, ha affermato che non c'è consapevolezza, da parte del cliente, della frode commessa dal proprio fornitore se costui è riconosciuto quale operatore del settore. Ne consegue che l'Iva sulle operazioni di acquisto è detraibile perché sussiste buona fede. L'agenzia delle Entrate contestava l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti a un contribuente che aveva acquistato prodotti agricoli da una società esercente l'attività di commercializzazione, anziché direttamente dai produttori. Dopo i primi due gradi di giudizio, favorevoli al contribuente, l'Ufficio ricorreva in Cassazione lamentando, in sintesi, che il giudice di appello non avesse adeguatamente considerato le prove fornite. La suprema Corte ha innanzitutto ricordato che in tema di fatture soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, è l'amministrazione finanziaria che deve provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in un'evasione. A tal fine occorre la dimostrazione, anche in via presuntiva, che in base ad elementi oggettivi specifici, il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del proprio contraente. Solo in seguito, grava sul contribuente la prova contraria. In sintesi, la Corte, valutando correttamente gli elementi, ha confermato la valutazione del Giudice di appello che aveva escluso che la società potesse anche solo sospettare dell'inesistenza soggettiva del proprio interlocutore, soprattutto alla luce della notorietà dei soggetti che si interfacciavano per le operazioni.

Esenzione dall'Imu della prima casa composta da due unità abitative catastalmente distinte

La Corte di Giustizia Regionale del Piemonte con sentenza n. 199/1/2023, depositata lo scorso 5 maggio, ha asserito che spetta l'esenzione dall'Imu nell'ipotesi di unità immobiliari, catastalmente distinte ma di fatto utilizzate come unica abitazione principale, che siano potenzialmente iscrivibili in catasto come unico fabbricato.

Per i crediti energia e gas dimenticati, spazio alla remissione in bonis fino al 30 settembre

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 27/E del 19 giugno, consente ai contribuenti che hanno crediti energia e gas inutilizzati, che per errore non sono stati comunicati entro il 16 marzo scorso, di inviare una nuova dichiarazione, salvando la possibilità di compensazione. Il DI 176/2022 aveva imposto alle imprese di comunicare all'Agenzia delle Entrate i crediti maturati nel 2022 il cui importo era ancora compensabile nell'anno successivo. Si trattava in particolare dei crediti maturati sugli acquisti del terzo e del quarto trimestre 2022. La mancata comunicazione prevedeva la decadenza del diritto di compensazione dell'importo residuo. La comunicazione non era necessaria nel caso in cui, alla data del 16 marzo, l'impresa avesse integralmente utilizzato i crediti. Diversi contribuenti hanno però omesso la comunicazione oppure hanno commesso un errore di compilazione.

La risoluzione 27/E conferma ora la possibilità di attivare la cosiddetta remissione in bonis, ritenendo che la comunicazione non rappresenti un elemento costitutivo dei crediti, ma un mero adempimento formale che rientra tra i casi regolati dalla norma.

Le imprese interessate, in presenza di crediti spettanti non comunicati, potranno ora avvalersi della remissione, versando la sanzione di 250 euro prevista ed inviando la comunicazione al più tardi entro il prossimo 30 settembre; termine ultimo per la compensazione. La remissione è preclusa nel caso di intervenuta constatazione della violazione.

Rinuncia del socio al proprio credito nei confronti della società

La Cassazione, con sentenza n. 16595/2023, ha affermato un importante principio di diritto secondo il quale la rinuncia del credito del socio nei confronti della società, ad esempio per dividendi deliberati ma non incassati, ovvero la rinuncia alla restituzione di un finanziamento apportato, **non** comporta più la presunzione contestata dall’Agenzia delle Entrate di “incasso giuridico” – secondo il quale anche in assenza di percezione, la rinuncia di tale tipologia di crediti comporta la formazione di un reddito da tassare in capo al socio – a partire dall’introduzione dell’art. 88, c. 4-bis; del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Di conseguenza **tali rinunce non costituiscono più reddito tassabile per il socio** ed il relativo costo fiscale della partecipazione non viene pertanto aumentato proprio sulla base del presupposto della non tassabilità della rinuncia.

Autotrasportatori: deduzione forfetaria delle spese non documentate

Il MEF, con il comunicato 16.06.2023, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall’art. 66, c. 5, primo periodo, del TUIR con riferimento al periodo d’imposta **2022** (modello REDDITI 2023). Tali deduzioni forfetarie interessano i **titolari delle ditte individuali** e i **soci di società di persone**. In particolare gli importi delle deduzioni forfetarie sono fissati nella misura di:

- € **48,00** per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi);
- € **16,80** per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2022 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55, i codici 43 e 44 e nel rigo RG22, i codici 16 e 17.

Bonus prima casa: agevolazione valida anche per gli espatriati

L’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale può godere di alcune agevolazioni fiscali. Tra i **requisiti** per poter usufruire del **bonus prima casa** ne emergono quattro di tipo residenziale:

- l’immobile deve essere situato nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza;
- se il soggetto è residente in altro Comune, si impegna a trasferire la residenza dove si trova l’immobile entro 37 mesi dall’acquisto;
- l’immobile può essere situato nel Comune in cui il datore di lavoro svolge l’attività, se l’acquirente si è trasferito all’estero per motivi lavorativi;
- possono beneficiarne anche i soggetti con cittadinanza italiana emigrati all’estero, che acquistano sul suolo nazionale.

Quest’anno diverse sono state le **modifiche introdotte** sul tema, in particolare gli ultimi due punti sono stati rivisitati dal DL n. 69/2023 secondo il quale, nel caso in cui l’acquirente si sia trasferito all’estero per motivi lavorativi e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, può accedere al beneficio se l’immobile acquistato è ubicato nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.

Alcuni chiarimenti su questioni connesse all'assemblea deserta e alla relazione sulla gestione

Il Tribunale di Milano, nella sentenza 23.12.2022 n. 10200, ha chiarito alcuni argomenti relativi alle assemblee e alla relazione sulla gestione, stabilendo che:

- quando l'assemblea in prima convocazione sia andata deserta, la presenza del presidente non è affatto necessaria. Anzi, la sua assenza non solo non costituisce un'irregolarità (e nemmeno un'anomalia), ma si iscrive interamente nella fattispecie "assemblea deserta" utile ai fini dello svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione. Se lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, data appunto la "ratio" delle relative norme, preclude quella di seconda convocazione, il mancato svolgimento della prima assemblea (funzionale allo svolgimento della stessa in seconda convocazione) – trattandosi di fatto negativo – può essere provato in ogni modo: per esempio presenza di un sindaco effettivo e un socio di minoranza;
- se i vizi della relazione sulla gestione non sono connessi a dati di bilancio, possono determinare la sola annullabilità del bilancio (o la nullità dell'allegato). Se, invece, sono connessi ad informazioni direttamente collegabili a dati contenuti nel bilancio d'esercizio, questi comportano la nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio se e in quanto la loro capacità decettiva sia tale da inficiare chiarezza, correttezza e veridicità delle corrispondenti voci di bilancio.

Sottoscrizione dell'aumento di capitale

Il Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 2609 del 10 marzo scorso, ha ribadito che il contratto di sottoscrizione di un aumento di capitale presenta natura consensuale, perfezionandosi nel momento in cui la società riceve la dichiarazione di sottoscrizione. Di conseguenza, mentre in sede di costituzione della società il versamento del venticinque per cento del dovuto all'organo amministrativo costituisce un requisito di perfezionamento del contratto di sottoscrizione delle quote di partecipazione, in sede di aumento di capitale costituisce un mero atto esecutivo di tale contratto già perfezionatosi grazie al consenso.

La natura consensuale del contratto di sottoscrizione, peraltro, è anche desumibile dalla previsione, contenuta nell'art. 2481-bis, c. 6, cod. civ. (e nell'art. 2444 cod. civ. per la Spa), secondo la quale gli amministratori devono depositare l'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito per l'iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni dall'avvenuta "sottoscrizione", così confermandosi che il contratto si perfeziona al momento della sottoscrizione, ossia al momento della manifestazione del consenso e non al momento del versamento del venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta.

La manifestazione di volontà del socio (o del terzo) di procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, inoltre, non è assoggettata dalla legge a forme particolari. L'esercizio di tale diritto potrebbe, quindi, desumersi anche da comportamenti concludenti (come il pagamento alla società dell'importo previsto per la sottoscrizione a prescindere da un'adesione espressa); ciò che rileva è che l'esercizio del diritto avvenga nel termine previsto nella deliberazione assembleare di aumento.

La decisione in commento fornisce, poi, interessanti indicazioni sul lasso di tempo che può intercorrere tra la sottoscrizione e l'adempimento dell'obbligo di versamento, sottolineando come anche in tale contesto rilevi il principio di buona fede "esecutiva"; occorre, cioè, operare un bilanciamento tra il vantaggio percepito dalla società attraverso l'adempimento del versamento in denaro e lo sforzo esigibile assunto e rispettato dal sottoscrittore.

Trust e attività fiduciaria

Il patto fiduciario e la prescrizione del diritto alla restituzione del bene

Con il patto fiduciario, che si realizza attraverso un mandato, il fiduciante trasferisce un determinato bene al fiduciario, affinché quest'ultimo lo amministri a nome proprio, ma per conto del fiduciante, il

quale deve anche fornire adeguate istruzioni e mezzi idonei per l'amministrazione del bene trasferito. Di regola il patto prevede che il fiduciario ritrasferisca il bene al fiduciante, o ad un terzo da lui designato e su sua semplice richiesta. Da ciò può ovviamente sorgere il problema che il fiduciario non dia seguito alla richiesta e trattenga il bene, ad esempio un bene immobile che ha acquistato anni addietro su incarico del fiduciante e con mezzi forniti da quest'ultimo. Si pone pertanto il tema di individuare da quale momento decorre il termine decennale di prescrizione del diritto del fiduciante a pretendere la restituzione del bene: dalla data di stipulazione del patto, o dalla data in cui, a seguito della richiesta del fiduciante medesimo, il fiduciario rifiuta la restituzione del bene? Su questo tema è intervenuta la Cassazione, che con la sentenza n. 32267 del 2 novembre 2022 ha sposato la seconda soluzione. In linea generale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso analizzato, sia il Tribunale sia la Corte d'Appello avevano accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal fiduciario, che aveva acquistato un immobile con il denaro del fiduciante, al quale, tramite apposita scrittura privata, si era obbligato a ritrasferire gli immobili su semplice richiesta. Sia il Tribunale, sia la Corte d'Appello, avevano infatti stabilito che il diritto al ritrasferimento sorgesse in occasione della stipulazione del contratto fiduciario e non, invece, dal successivo momento in cui il fiduciario avesse, dietro richiesta del fiduciante, rifiutato la restituzione del bene. Al contrario, invece, il fiduciante sosteneva che il termine di prescrizione decennale decorresse dal momento del rifiuto al ritrasferimento del bene.

Il tema riveste particolare importanza pratica, poiché, nella fattispecie in questione, la richiesta di restituzione avviene sovente in un periodo temporale di molto successivo alla stipulazione del contratto fiduciario. In sostanza la Cassazione, disattendendo la ricostruzione della Corte d'Appello, ha chiarito che il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel contratto fiduciario, dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato la restituzione del bene. Infatti prima di tale momento sussiste solo un mero obbligo di trasferimento a richiesta del fiduciante e non un'obbligazione inadempita, con la conseguenza che dal semplice decorso del tempo non può discendere una rinuncia.

Validità del trust liberale discrezionale e azione di riduzione

Con l'Ordinanza n. 5073/2023 del 17 febbraio la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad un ricorso con il quale il familiare di un disponente di un Trust autodichiarato, di tipo discrezionale, sentendosi minacciato dalla possibilità che il trustee, grazie appunto al proprio potere discrezionale, potesse attribuire il fondo in trust ai beneficiari in misura tale da ledere i propri diritti di legittima, chiedeva fosse pronunciata la nullità del trust. La corte, dopo aver richiamato la dottrina, peraltro minoritaria, che sostiene la tesi del ricorrente, arriva tuttavia ad affermare che non possa il ricorrente chiedere che venga dichiarata la nullità del trust, avendo egli invece il diritto di agire con un'azione di riduzione, nel caso in cui possa dimostrare di essere stato leso nei propri diritti di legittima. Afferma inoltre la corte che qualora il trustee abbia già eseguito il programma del disponente e quindi abbia già esercitato il proprio potere (in caso appunto di trust discrezionale), attribuendo il fondo in trust, o parte di esso, al beneficiario, o ai beneficiari, da lui individuati, in misura tale da ledere i diritti del legittimario, l'azione di riduzione che costui volesse promuovere, andrà rivolta nei confronti dei beneficiari stessi. Se il trust, invece, è "in fase di esecuzione", l'esercizio dell'azione di riduzione deve rivolgersi nei confronti dello stesso trustee, dal momento che è quest'ultimo il titolare del patrimonio vincolato. Prosegue ancora l'Ordinanza della Cassazione affermando che, invece, in presenza di un trust con beneficiari già individuati che hanno, secondo il programma contenuto nell'atto istitutivo di trust, il diritto di vedersi specificatamente attribuito il fondo in trust, anche se in un momento successivo, ma chiaramente individuato, i legittimati passivi di un'eventuale azione di riduzione sono i beneficiari, anche se il programma attributivo del trust non è ancora completamente eseguito. In nessun caso, comunque, è messa in discussione la validità del trust.

Decreto alluvioni: indennità una tantum per i lavoratori autonomi

Con la circolare n. 54 dell'8.06.2023 l'Inps ha fornito le istruzioni relative all'**indennità una tantum** a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.05.2023. L'importo risulta essere pari a **500 euro** per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro. Il periodo di riconoscimento dell'indennità è compreso tra l'1.05.2023 e il 31.08.2023. I potenziali beneficiari che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni colpiti dall'alluvione, indicati nell'allegato 1 del decreto legge n. 61 dell'1.06.2023, avranno tempo **fino al 30.09.2023** per presentare **domanda telematica** all'Inps. Una volta inviata la richiesta nell'apposita sezione denominata "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche", sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione ed eventualmente aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.

Proroga bonus mobili ed elettrodomestici 2023

È stata confermata la proroga relativa al **bonus mobili ed elettrodomestici fino al 2024**. La detrazione spettante resta sempre pari al **50%**, mentre la spesa ammissibile è stata ridotta a **8.000 euro** per l'anno in corso e a **5.000 euro** per il 2024. Per beneficiare dell'agevolazione, oltre a soddisfare i requisiti richiesti, è necessario che l'acquisto sia effettuato entro il 31.12.2024 da coloro che dal 1° gennaio dell'anno precedente hanno eseguito almeno un intervento di ristrutturazione edilizia. Le spese da detrarre sono da indicare nella **dichiarazione dei redditi** (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e verranno ripartite in **dieci quote annuali** di pari importo. Si ricorda che sussiste l'obbligo di comunicazione della classe energetica e della potenza elettrica assorbita dell'elettrodomestico unitamente all'invio della documentazione all'ENEA.

Consulenza del lavoro

Agevolazioni contributive

Attraverso un comunicato stampa del 19.6.2023, la Commissione europea ha reso noto di aver approvato la misura degli esoneri contributivi previsti per le assunzioni di giovani under 36 e donne svantaggiate, effettuate nel periodo compreso tra il primo luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

Le agevolazioni sono state approvate nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione il 9.3.2023 per sostenere misure in settori fondamentali per accelerare la transizione verde e ridurre le dipendenze dai combustibili.

Nel dettaglio, continua ancora la Commissione, l'aiuto:

- non dovrà superare 250.000 euro per beneficiario attivo nella produzione primaria di prodotti agricoli, ovvero 300.000 euro per beneficiario attivo nei settori della pesca e dell'acquacoltura e 2 milioni di euro per beneficiario attivo in tutti gli altri settori;
- sarà concesso entro il 31.12.2023.

Collocazione periodi di ferie

Nel caso in cui il dipendente e il datore di lavoro non riescano a trovare un accordo sulla fruizione delle ferie, il lavoratore non può assentarsi a suo piacimento, in quanto la decisione spetta al datore di lavoro, sulla base delle esigenze dell'azienda.

Il datore di lavoro può scegliere come disporre le giornate di ferie del dipendente anche senza il suo consenso, purché:

- consideri anche le esigenze del lavoratore;

- assicuri il godimento del periodo minimo di due settimane di ferie previsto dalla legge nell'anno di maturazione, o del maggiore periodo stabilito dal contratto collettivo;
 - assicuri che il restante periodo di ferie sia goduto entro i successivi diciotto mesi dall'anno di maturazione, salvo diversa previsione del contratto collettivo;
 - comunichi al lavoratore la collocazione delle giornate spettanti con sufficiente e congruo anticipo.
- Se il lavoratore si assenta per ferie senza il consenso del datore di lavoro può disporre sanzioni disciplinari.

Incentivo assunzione giovani

A decorrere dal 1° giugno 2023 è entrata in vigore una delle misure introdotte dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48. Viene infatti riconosciuto un incentivo economico a favore dei datori di lavoro privati che assumeranno, tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023, giovani under 30 registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Il Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 è entrato in vigore il 5 maggio 2023 ed ha introdotto nuove misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale. Contestualmente il decreto, all'articolo 27, ha introdotto uno specifico incentivo economico, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda, a favore dei datori di lavoro privati che assumono giovani under 30 che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studio o di formazione (si tratta di quei giovani identificati nella categoria dei c.d. "NEET", ossia "Not in Education, Employment or Training").

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Sono destinatari della misura tutti i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Rapporti di lavoro incentivati

L'incentivo in esame spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere effettuate nel periodo tra il 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, che non siano inseriti in corsi di studi o di formazione ("NEET") e siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico. Le predette condizioni debbono verificarsi tutte congiuntamente. Resta inteso che il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione, abbia un'età inferiore o uguale a ventinove anni e 364 giorni.

Misura e assetto dell'incentivo

La norma prevede un contributo economico, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni di giovani, con i requisiti indicati sopra ed effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023. L'incentivo ha una durata di dodici mesi ed è riconosciuto nei limiti delle risorse economiche in dotazione alle Regioni come saranno determinate da apposito decreto ANPAL di prossima emanazione.

Modalità di accesso all'incentivo

L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Il datore di lavoro intenzionato all'ottenimento dell'agevolazione è tenuto a trasmettere all'Inps istanza preventiva, attraverso un'apposita procedura telematica.

Una volta ricevuta la richiesta l'Istituto, verificata la capienza dei fondi, invierà al richiedente, entro cinque giorni, con modalità telematiche, una specifica comunicazione in ordine alla effettiva sussistenza delle risorse riservandone una quota pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante. Entro i successivi sette giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'Inps, il richiedente è tenuto a stipulare il contratto di lavoro. Il mancato rispetto dei termini, che sono perentori per espressa previsione normativa, comporta la decadenza, per i datori di lavoro richiedenti, dalla riserva delle somme che torneranno a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. Il riconoscimento da parte dell'Inps

dell'incentivo avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande cui faccia seguito la stipula effettiva del contratto.

Decreto trasparenza nei contratti di lavoro

Dopo circa nove mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2022 che poneva pesanti oneri di comunicazione ai datori di lavoro che assumevano personale, l'Esecutivo è intervenuto con alcune novità introdotte all'interno del decreto Lavoro, prevedendo una sorta di semplificazione.

Infatti molte specifiche informazioni che fino ad oggi dovevano essere contenute nell'informativa da allegare al contratto di assunzione, possono essere invece comunicate al lavoratore attraverso l'indicazione del riferimento normativo o del **contratto collettivo**, anche aziendale, che ne disciplina le materie. Si afferma infatti che, ai fini della semplificazione, il datore di lavoro deve consegnare o mettere a disposizione del proprio personale, anche con la pubblicazione sul **sito web aziendale**, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché eventuali regolamenti aziendali, applicabili al rapporto di lavoro.

Qui si pone, soprattutto per i piccoli datori di lavoro che non hanno un sito web e che non procedono alla consegna manuale del CCNL, la necessità di indicare ove trovare il testo di riferimento. Si potrebbe, far riferimento al sito del Ministero del Lavoro obbligato a rendere disponibili per tutti, in modo chiaro e gratuito, le disposizioni normative ed i contratti collettivi. Ovviamente, anche l'**affissione del CCNL** in corso di validità in luogo accessibile a tutti all'interno dell'azienda potrebbe essere sufficiente per la soluzione del problema.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 maggio 2023 ed il 14 giugno 2023, è pari a 0,878807%.

Anche quest'anno il nostro notiziario ospita una rubrica affidata a **Fabio Sansalvadore**, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e professore a contratto presso l'Università di Torino. Esperto, tra le altre materie, di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, nonché del bilancio di sostenibilità, offre ai lettori spunti e riflessioni in merito al "fare azienda" in Italia.

Caro tasso, quanto mi costi

Da mesi le banche centrali di tutto il mondo stanno aumentando i tassi di interesse. Il motivo principale di tale azione consiste nel tenere sotto controllo l'inflazione, cioè l'aumento generale del livello dei prezzi, che ovunque determina difficoltà per famiglie e imprese. In Italia, oramai da mesi, i prezzi sono risultati più alti rispetto ai valori registrati nei 12 mesi precedenti.

Gli aumenti dei prezzi sono generati anzitutto dall'aumento del costo dell'energia, causato dalla guerra in Ucraina, ma anche da tutte quelle conseguenze economiche della pandemia che hanno reso più costose e a volte introvabili molte materie prime.

Le banche centrali quindi hanno il compito di mettere in pratica un serie di misure per far sì che i prezzi si abbassino, la principale misura è l'aumento dei tassi di interesse.

I tassi di interesse, dunque, influenzano l'inflazione. Per comprendere come i tassi di interesse possono determinare un effetto sui prezzi dei beni, possiamo dire che l'inflazione, cioè la crescita dei prezzi dei beni di consumo, si verifica quando troppi soldi inseguono troppo pochi beni. Una delle cause principali che hanno determinato un aumento dell'inflazione è stata la crisi pandemica, cui è seguita la ripresa della domanda di consumo, che non è stata fronteggiata adeguatamente per via dell'interruzione della catena di approvvigionamento delle materie prime. L'acuirsi del conflitto tra Russia e Ucraina ha contribuito all'incremento dei prezzi delle materie prime, in modo particolare gas, petrolio ed energia.

L'inflazione, provocando un aumento generalizzato dei prezzi, determina una riduzione del potere d'acquisto del denaro e ciò determina conseguenze sociali ed economiche importanti soprattutto nei confronti delle famiglie.

Inflazione e tassi di interesse sono due fattori tra loro interdipendenti.

I tassi di interesse rappresentano l'indicatore principale di quanto costa prendere denaro in prestito e di quanto renderanno i risparmi e gli investimenti. Uno degli effetti principali dell'aumento dei tassi di interesse è rappresentato da un aumento degli oneri finanziari relativi a mutui, soprattutto per i finanziamenti a tasso variabile; un rialzo dei tassi di interesse comporta parallelamente un aumento dei rendimenti dei depositi bancari con la conseguenza che sarà più conveniente per i risparmiatori tenere fermi i propri depositi bancari anziché investirli in attività produttive; la conseguenza di ciò sarà una minore quantità di moneta in circolazione. Una minore quantità di moneta in circolazione dovrebbe determinare un minor consumo di beni e quindi un rallentamento della spinta inflazionistica.

Quindi l'aumento dei tassi di interesse è la misura monetaria che le banche centrali adottano per limitare gli investimenti a favore dei risparmi, frenando la domanda e di conseguenza riducendo strutturalmente i prezzi dei beni.

L'obiettivo delle banche centrali è di ricondurre l'inflazione verso livelli ritenuti accettabili, vale a dire un'inflazione intorno al 2%, livello ritenuto necessario per consentire una crescita equilibrata dell'economia.

Quando un'economia si trova in recessione è utile avere tassi di interesse bassi o pari a zero, perché si vuole che gli imprenditori e i cittadini si sentano fiduciosi e incoraggiati a prendersi dei rischi economici che potrebbero stimolare l'economia. Se i tassi sono pari a zero saranno infatti più propensi a richiedere un finanziamento o un mutuo per aprire un'impresa, ad esempio, dato che il costo del denaro richiesto è pari a zero. Al contrario, se l'economia è molto attiva o con un'alta inflazione, come in questo momento storico, è utile avere tassi positivi, in modo da disincentivare un alto livello di attività economica perché i tassi più alti portano a una minore propensione a correre rischi.

Prof. Fabio Sansalvadore

Scadenziario mese di luglio

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Lunedì 3	Iva	Soggetti con partita Iva con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72	Termine iniziale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre aprile-giugno.
Lunedì 3	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.06.2023 e pagamento della relativa imposta.
Sabato 8	Tributi ambientali	Soggetti ancora obbligati alla presentazione del Mud	Presentazione alla Camera di commercio, competente per territorio, della dichiarazione ambientale (modello Mud) relativa all'anno precedente.
Lunedì 17	Irpef, Ires, relative addizionali, Irap, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi Inps	Soggetti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
Lunedì 17	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Lunedì 17	Contributi Inps	Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Versamento della prima rata dei contributi dovuti per l'anno 2023.
Lunedì 17	Addizionale regionale Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'Irpef relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendenti ed assimilati.
Lunedì 17	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. I) del TUIR.
Lunedì 17	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.
Lunedì 17	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Lunedì 17	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Giovedì 20	Irpef, Ires, relative addizionali, Irap, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi Inps	Soggetti titolari di partita Iva soggetti agli ISA	Versamento della prima o unica rata degli importi rinveniente dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 a saldo o in acconto, senza maggiorazione.
Martedì 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di giugno, in via obbligatoria o facoltativa.
Martedì 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al trimestre aprile-giugno, in via obbligatoria o facoltativa.
Lunedì 31	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio.
Lunedì 31	Irpef e Ires	Preponenti di agenti e rappresentanti	Termine per: - consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno; - pagare le suddette provvigioni.
Lunedì 31	Iva	Soggetti con partita Iva con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72	Termine finale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre aprile-giugno.
Lunedì 31	Irpef, Ires, relative addizionali, Irap, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi Inps	Soggetti privati e soggetti titolari di partita Iva	Versamento della prima o unica rata degli importi rinveniente dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 a saldo o in acconto, con la maggiorazione dello 0,40%.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

NUMERI UTILI

Aliquote Irpef (1) - fino a 15.000,00	23 %	Cambio €/€ (3)	1,0918
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00	25 %	Rivalutazione TFR (4)	0,878807 %
- oltre 28.000,00 fino a 50.000,00	35 %	Indice ISTAT (5)	7,2 %
- oltre 50.000,00	43 %	Saggio di interesse legale (6)	5 %
Aliquota Ires (2)	24 %	Tassi Euribor (7)	
Aliquota Irap	3,9 %	- 6 mesi	3,962 %
Cedolare secca canone concordato	10 %	- 12 mesi	4,149 %
Cedolare secca ordinaria	21 %		

- (1) A decorrere dall'1.01.2022
 (2) A decorrere dall'1.01.2017
 (3) Rilevazione alla data del 26.06.2023
 (4) Vedi pagina 16
 (5) Variazione % del mese di maggio 2023 sul mese di maggio 2022
 (6) A decorrere dall'1.01.2023
 (7) Aggiornati alla data del 26.06.2023, valuta del 28.06.2023, base 365

LINK UTILI

Agenzia delle Entrate e Catasto
www.agenziaentrate.gov.it

Ministero delle Finanze
www.finanze.it

Enea (pratiche 55%-65%)
www.enea.it


Camera di commercio di Cuneo
www.cn.camcom.it

Comune di Cuneo
www.comune.cuneo.it

Portale per ricerca indirizzi PEC
www.inipec.gov.it

DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8
 12100 Cuneo
 Tel. +39 0171 63.44.40
 Fax +39 0171 66.103
 E-mail: info@studiocugnasco.it



CHI SIAMO

Commercialisti

Cugnasco dr. Massimo m.cugnasco@studiocugnasco.it
 Coccarelli dr. Fernando f.coccarelli@studiocugnasco.it
 Collino dr. Giovanni g.collino@studiocugnasco.it
 Martini rag. Cristina c.martini@studiocugnasco.it
 Luciano dr. Davide d.luciano@studiocugnasco.it
 Cugnasco dr. Marianna mar.cugnasco@studiocugnasco.it

Consulente del lavoro

Bongiovanni rag. Monica m.bongiovanni@studiocugnasco.it

Praticante

Puscasu Miruna m.puscasu@studiocugnasco.it

Consulente contabile

Erica Martini e.martini@studiocugnasco.it

Ufficio Contabilità

contabilita@studiocugnasco.it
 Giordano Chiara
 Bruno Massimo
 Cavallera Nicolas
 Cravero Valentina
 Costa Daniela
 Dutto Giulia

Ufficio consulenza del lavoro

paghe@studiocugnasco.it
 Bottasso Elisabeth
 Tonelli Danila

Segreteria

segreteria@studiocugnasco.it
 Garino Marisa
 Dao Ormena Daniela
 Tardivo Elisa

Consulenza legale esterna

Cugnasco Adv. Roberto

Strutture controllate

Ge.Co. Gestione e ge.co@studiocugnasco.it
 Controllo S.r.l.
 Società fiduciaria e di Trust

Strutture collegate e rapporti internazionali

EURODEFI Professional Club of Tax, legal & Financial Advisers – www.eurodefi.org

Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" – www.il-trust-in-italia.it